

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

INDICE SOMMARIO

ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - PREMessa E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	5
ART. 4 - REGOLE PROCEDURALI.....	5
ART. 5 - INDICI DI RILEVANZA	7
ART. 6 - COMITATO	8
ART. 7 - REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	8
ART. 8 - REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	9
ART. 9 - REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DA SOCIETÀ CONTROLLATE	10
ART. 10 - OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	11
ART. 11 - DELIBERE-QUADRO.....	11
ART. 12 - CASI DI ESCLUSIONE	12
ART. 12-BIS – FLUSSI INFORMATIVI PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE.....	14
ART. 13 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	14
ART. 14 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO	15
ART. 15 - MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA.....	15
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI	16
ALLEGATI	17
<i>ALLEGATO 1 - (Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali)</i>	<i>18</i>
<i>ALLEGATO 2 - (Schema delle informazioni per il censimento di Parti Correlate).....</i>	<i>20</i>
<i>ALLEGATO 3 - (Schema delle informazioni da comunicare in relazione ad Operazioni con Parti Correlate).....</i>	<i>22</i>

Art. 1 - Definizioni

1.1 Nella presente procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso specificato:

"Corporate Affairs": si intende la direzione Corporate Affairs di Prysmian S.p.A., nella persona del responsabile di tale direzione o di persona da quest'ultimo incaricata, anche per singole o specifiche attività;

"Amministratori Coinvolti nell'Operazione": gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

"Amministratori Indipendenti": gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale Prysmian S.p.A. aderisce ai sensi dell'art. 123 – *bis* TUF;

"Amministratori non Correlati": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte;

"Assemblea": Assemblea degli Azionisti di Prysmian S.p.A.;

"Comitato": si intende il comitato di cui all'art. 6 della Procedura, composto interamente da Amministratori Indipendenti e competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate;

"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società o sue controllate siano obbligati per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

"Consiglio" o "Consiglio di Amministrazione": il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A.;

"Consob": Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

"Elenco Parti Correlate": si intende il *database* contenente i nominativi/denominazioni ed i dati anagrafici/societari delle Parti Correlate di Prysmian S.p.A.;

"Gruppo Prysmian": si intende il gruppo di società facente capo alla Società;

"Operazioni con Parti Correlate", "Operazione" o "Operazioni": si intendono le operazioni con parti correlate definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

"Operazioni di Importo Esiguo": si intendono le operazioni individuate come tali ai sensi dell'art. 12.2;

"Operazioni di Minore Rilevanza": si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo che si collocano al di sotto degli indici di rilevanza individuati ai sensi dell'art. 5 della Procedura;

"Operazioni Ordinarie": si intendono le operazioni riconducibili alla normale attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa;

"Operazioni Rilevanti": si intendono le Operazioni con Parti Correlate che si collocano al di sopra degli indici di rilevanza individuati ai sensi dell'art. 5 della Procedura;

"Parti Correlate": si intendono i soggetti individuati come tali ai sensi dell'art. 3 della Procedura;

"Regolamento Emittenti": si intende il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

"Regolamento Parti Correlate" o "Regolamento": si intende il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni;

"Soci non Correlati": si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

"Società" o "Prysmian": si intende Prysmian S.p.A., società con sede in Milano, via Chiese 6,

c.f., p. iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965. Quando non diversamente specificato, per Prysmian o Società si intende il Consiglio di Amministrazione o un rappresentante della Società munito di adeguati poteri;

"Soggetti Incaricati": si intendono i responsabili delle funzioni centrali di Prysmian S.p.A. che riportino, in linea gerarchica, direttamente all'Amministratore Delegato ed i soggetti che rivestono la qualifica di *Chief Executive Officer Region/Country*, i responsabili delle *Business Areas* e i responsabili delle *Business Units* integrate;

"Statuto": si intende lo statuto sociale di Prysmian S.p.A.;

"TUF": si intende il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico della Finanza).

Art. 2 - Premessa e ambito di applicazione

L'art. 2391-*bis*^① cod. civ. prevede una specifica disciplina in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio^②, demandando alla potestà regolamentare della Consob la definizione dei "principi generali" sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame. Dando attuazione alla menzionata delega, la Consob ha approvato il Regolamento Parti Correlate.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 4 del Regolamento, ha adottato la presente Procedura volta a disciplinare - in conformità al disposto dell'art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento, e loro eventuali successive modifiche - le Operazioni con Parti Correlate, poste in essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

La presente Procedura si conforma, altresì, a quanto disciplinato dai requisiti indicati dal D.Lgs 231/01 e costituisce, pertanto, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal citato decreto.

① In particolare, l'art. 2391-*bis* del cod. civ. ("Operazioni con parti correlate") prevede quanto segue:

«1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

2. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

3. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-*quater* della direttiva 2007/36/CE, almeno:

a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;

c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione».

② Ai sensi dell'art. 2325-*bis* del cod. civ., per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono intendersi le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o le cui azioni siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 3 - Identificazione delle Parti Correlate

3.1 Sono identificati come Parti Correlate i soggetti che risultano ricompresi nelle definizioni previste dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3.2 Nell'**Allegato 1** si riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura.

Art. 4 - Regole procedurali

4.1 L'identificazione anagrafica e l'aggiornamento delle Parti Correlate vengono assicurati tramite la predisposizione dell'Elenco Parti Correlate, tenuto ed aggiornato da Corporate Affairs.

4.2 Corporate Affairs provvede al censimento delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società, provvedendo, a tal fine, a richiedere a tutte le Parti Correlate in via diretta, e per il loro tramite anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta, le informazioni necessarie all'alimentazione dell'Elenco Parti Correlate di cui allo schema **Allegato 2**.

4.3 È onere delle Parti Correlate in via diretta informare in modo tempestivo Corporate Affairs in merito ad ogni variazione o aggiornamento ai dati già comunicati, anche riferiti alle Parti Correlate in via indiretta. A tal fine, l'Elenco Parti Correlate viene aggiornato ogni qual volta necessario e comunque viene rivisitato con frequenza almeno annuale mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta.

4.4 Corporate Affairs raccoglie le informazioni di cui allo schema **Allegato 2** fornite dalle Parti Correlate e trasmette con cadenza trimestrale l'Elenco Parti Correlate così generato ai Soggetti Incaricati.

Corporate Affairs mette inoltre a disposizione l'Elenco Parti Correlate ai suddetti Soggetti Incaricati, ogniqualvolta intervengano modifiche nell'elenco dei soggetti che lo compongono, evidenziando i cambiamenti.

È a carico dei Soggetti Incaricati l'onere di divulgare l'Elenco Parti Correlate fra i propri collaboratori, che essi ritengano si possano trovare nella condizione di compiere o conoscere il possibile compimento di Operazioni con Parti Correlate.

4.5 Possono chiedere l'accesso all'Elenco Parti Correlate: gli Amministratori, i Sindaci, il Comitato di cui all'art. 6, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed i soggetti che ricoprono le cariche (i) di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, (ii) di responsabile delle funzioni amministrative della Società e (iii) di persona a capo della struttura organizzativa in cui si trova la funzione *internal audit* di Gruppo.

4.6 Prima del compimento di una qualsiasi operazione, i Soggetti Incaricati devono verificare, anche per il tramite dei loro collaboratori, se l'operazione medesima debba essere considerata un'Operazione con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura, accertando altresì a quale delle categorie di Operazioni individuate nel proseguo sia riconducibile l'Operazione che si intende compiere. Qualora dall'esito delle verifiche risulti che l'Operazione con Parte Correlata debba essere oggetto di segnalazione – come più avanti meglio specificato –, i Soggetti Incaricati

comunicano senza indugio, fornendo le informazioni di cui allo schema **Allegato 3** alla Procedura, a Corporate Affairs tutte le informazioni relative all'Operazione quali, a titolo esemplificativo, il nome della Parte Correlata, la descrizione dell'Operazione e le condizioni della stessa, la correttezza sostanziale, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società e/o per le controllate. Le informazioni di cui allo schema **Allegato 3** e l'eventuale documentazione a supporto dovranno essere fornite a Corporate Affairs con congruo anticipo rispetto al compimento dell'Operazione.

4.7 I Soggetti Incaricati dovranno compiere la verifica di cui al punto precedente eseguendo quantomeno le seguenti attività:

- verifica del fatto che la controparte sia una Parte Correlata in quanto presente nella lista dei soggetti dell'Elenco Parti Correlate.
- Verifica del valore dell'operazione^③. Se tale valore risultasse inferiore alle soglie di esiguità stabilite dall'art. 12.2 della presente Procedura, non sussistono obblighi di segnalazione e di preventiva autorizzazione.
- Verifica del fatto che l'operazione rientri nell'attività ordinaria della Società e sia conclusa a condizioni di mercato o *standard*. In tal caso non è prevista un'autorizzazione al compimento dell'Operazione, mentre restano fermi gli obblighi informativi se si tratta comunque di Operazione Rilevante. I Soggetti Incaricati dovranno pertanto comunicare le informazioni di cui allo schema **Allegato 3**, unitamente alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro nonché agli ulteriori elementi indicati nell'art. 12.4, lettera c), punto i) della Procedura 3 giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 12.4, lettera c), punto i) della presente Procedura.
- Verifica del fatto che l'operazione si qualifichi come Operazione Rilevante oppure Operazione di Minore Rilevanza sulla base degli indici di rilevanza di cui al successivo art. 5.
- Verifica del fatto che la controparte, oltre ad essere uno dei soggetti presenti nell'Elenco Parti Correlate, è altresì qualificata, sempre nel suddetto Elenco, quale società controllata da o collegata a Prysmian (cc.dd. operazioni infragruppo). In tal caso, salvo quanto indicato al successivo art. 12.3, non è prevista un'autorizzazione al compimento dell'Operazione, mentre restano fermi gli obblighi informativi per le sole Operazioni Rilevanti. Le relative informazioni dovranno tuttavia essere comunicate secondo le modalità ed i tempi previsti dalla "Procedura per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, primo comma, del TUF" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian in data 31 luglio 2007, come successivamente modificata e integrata, ed a cui si rinvia.

I Soggetti Incaricati avranno inoltre cura di fornire in modo tempestivo aggiornamenti alle informazioni già rese, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

4.8 Corporate Affairs, se del caso e comunque ove richiesto da parte dei Soggetti Incaricati, sulla base delle informazioni rese da questi ultimi, verifica quale sia l'organo competente a decidere o autorizzare l'Operazione oggetto di segnalazione individuando altresì la procedura da seguire a seconda della tipologia dell'Operazione e della natura della correlazione. Al fine di consentire a Corporate Affairs di fornire agli organi di volta in volta competenti informazioni complete, adeguate e tempestive, esso può chiedere in ogni momento ai Soggetti Incaricati di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione. Sulla base delle verifiche condotte, Corporate Affairs informa, non appena possibile, i Soggetti Incaricati in merito (i) all'*iter* procedurale che sarà seguito per l'esame dell'Operazione segnalata ed (ii) alla stima dei tempi che si presume saranno necessari per la conclusione della procedura stessa.

^③ Per determinare quali elementi dell'operazione sono da considerare al fine di determinarne il valore, si faccia riferimento alle definizioni contenute nell'art. 5 "Indici di Rilevanza".

Art. 5 - Indici di Rilevanza

5.1 Sono ritenute Operazioni Rilevanti, ai fini della presente Procedura, quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) *Indice di rilevanza del controvalore:* individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Prysmian ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) *Indice di rilevanza dell'attivo:* individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) *Indice di rilevanza delle passività:* individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

5.2 A seguito dell'approvazione delle situazioni patrimoniali consolidate, anche infrannuali, Corporate Affairs riceve dalla funzione Amministrazione e Bilancio i parametri di riferimento necessari per il calcolo degli indici di rilevanza di cui al punto 5.1 lettere a), b) e c) - patrimonio

netto consolidato e totale attivo consolidato – e da *Investor Relations* il parametro relativo alla capitalizzazione di mercato della Società di cui al punto 5.1 lettera a). Una volta entrata in possesso di tali informazioni, Corporate Affairs ne dà comunicazione ai Soggetti Incaricati.

Art. 6 - Comitato

6.1 Il Comitato di cui al Regolamento Parti Correlate è identificato nel Comitato Controllo e Rischi istituito dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian. Tale Comitato è composto, ai fini della presente Procedura, esclusivamente da Amministratori Indipendenti non esecutivi, ed opera al fine del rilascio dei pareri previsti dal Regolamento e dalla Procedura e, in genere, per quanto di rilievo ai fini del rispetto degli stessi.

6.2 Per quanto concerne le regole generali di funzionamento del Comitato, si rinvia al regolamento di *corporate governance* adottato dalla Società che, tra l'altro, disciplina il Comitato Controllo e Rischi e le relative modalità di funzionamento.

6.3 Qualora in relazione a una determinata operazione, uno o più membri del Comitato non siano amministratori indipendenti non correlati, anche in deroga al regolamento di *corporate governance* disciplinante il Comitato Controllo e Rischi, si applicano i seguenti presidi:

- qualora per una determinata Operazione di Minore Rilevanza uno dei componenti del Comitato sia Parte Correlata, le attività di competenza del Comitato sono compiute dagli altri componenti del Comitato. Questi ultimi possono inoltre chiedere al componente del Comitato che sia Parte Correlata di allontanarsi temporaneamente dalle sedute ovvero di astenersi dalle discussioni e/o dalle deliberazioni relative all'Operazione;
- qualora non vi siano in seno al Comitato almeno tre amministratori indipendenti non correlati, per una Operazione Rilevante, ovvero due amministratori indipendenti non correlati, per una Operazione di Minore Rilevanza, le attività di competenza del Comitato sono compiute da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Art. 7 - Regole applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza

7.1 Qualora i Soggetti Incaricati, ovvero i loro collaboratori, intendano porre in essere una Operazione di Minore Rilevanza con una Parte Correlata, ne viene data tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato, secondo il flusso informativo di cui all'art. 4.

7.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, le Operazioni di Minore Rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero, in alternativa, degli Amministratori non Correlati che siano qualificabili come esecutivi in quanto dotati di deleghe operative di natura generale. In quest'ultimo caso gli amministratori non correlati potranno agire tra loro disgiuntamente, nell'ambito e nei limiti delle deleghe generali a loro conferite e con l'obbligo di riferire sul proprio operato in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

7.3 Prima dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato è tenuto ad esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

7.4 Il Comitato, ai fini di quanto precede, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della

Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel punto 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.

7.5 Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'Amministratore Delegato, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti, previsto al punto 7.4, non deve comportare per la Società una spesa superiore all'1% del controvalore della singola operazione, e comunque non oltre il limite massimo di spesa fissato in euro 25.000.

7.6 Al fine di dare attuazione a quanto precede, il Comitato e l'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza devono ricevere informazioni complete e adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo.

7.7 Qualora l'Operazione sia definita a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro nonché gli ulteriori elementi indicati nell'art. 12.4, lettera c), punto i) della Procedura.

7.8 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa e, ove richiesto dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, dalla partecipazione alla relativa discussione. Ove competente il Consiglio di Amministrazione, o altro organo collegiale, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.9 L'Amministratore Delegato assicura una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle Operazioni di Minore Rilevanza concluse o approvate nel trimestre di riferimento (sia nel caso in cui il compimento dell'Operazione sia soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società o dell'Assemblea sia nel caso in cui il compimento dell'Operazione sia approvato da un diverso organo o soggetto dotato dei necessari poteri), sulle loro principali caratteristiche e condizioni e sulla loro esecuzione.

7.10 Fermi restando gli altri obblighi informativi, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dalla legge, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

Art. 8 - Regole applicabili alle Operazioni Rilevanti

8.1 Qualora i Soggetti Incaricati, ovvero i loro collaboratori, intendano porre in essere una Operazione Rilevante con una Parte Correlata, ne viene data tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato, secondo il flusso informativo di cui all'art. 4.

8.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, con riferimento alle Operazioni Rilevanti la Società osserva le seguenti regole:

- a) le Operazioni Rilevanti sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione

- sulla stessa e, ove richiesto dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, dalla partecipazione alla relativa discussione;
- b) il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni Rilevanti soltanto previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
 - c) il Comitato deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti che si occupano della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - d) il Comitato, ai fini di quanto precede, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. All'eventuale intervento di esperti indipendenti per l'esame di Operazioni Rilevanti, non si applica alcun limite di spesa. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel punto 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento;
 - e) al fine di dare attuazione a quanto precede, il Comitato deve ricevere informazioni complete e adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo;
 - f) qualora l'Operazione sia definita a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro nonché gli ulteriori elementi indicati nell'art. 12.4, lettera c), punto i) della Procedura;
 - g) i verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni Rilevanti, da parte dell'organo competente, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - h) l'Amministratore Delegato assicura una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni Rilevanti.

8.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati (sia a quest'ultima sia alla Società medesima), Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 5.1. In tal caso, la rilevanza di ciascuna operazione è valutata sulla base dell'indice o degli indici, previsti all'art. 5.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Nel computo del cumulo, ai fini degli obblighi informativi verso il pubblico, non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo art. 12 della presente Procedura.

8.4 Ove previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni Rilevanti nonostante l'avviso contrario del Comitato, purché il compimento di tali Operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'art. 10 della Procedura.

Art. 9 - Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate

9.1 Quanto previsto dagli artt. 7 e 8 per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni Rilevanti, trova applicazione anche per le Operazioni poste in essere da società controllate^④ con Parti Correlate.

^④ Le società controllate da Prysmian saranno identificate come tali nell'Elenco Parti Correlate.

9.2 A tal fine, i Soggetti Incaricati, per conto delle società controllate, sono tenuti a comunicare tempestivamente a Corporate Affairs, secondo il flusso informativo previsto all'art. 4, l'intenzione di porre in essere un'Operazione rientrante nell'ambito di applicazione dei suddetti artt. 7 e 8.

9.3 La comunicazione deve essere effettuata a Corporate Affairs fornendo le informazioni di cui allo schema **Allegato 3**.

Art. 10 - Operazioni di competenza assembleare

10.1 Un'Operazione è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata in conformità alle previsioni di legge e di Statuto.

10.2 Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le regole di cui all'art. 7.

10.3 Quando un'Operazione Rilevante è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le regole di cui all'art. 8.2.

10.4 Nel caso di Operazione Rilevante, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata anche in presenza di un avviso contrario del Comitato. In tal caso, l'Operazione Rilevante non può in alcun caso essere posta in essere qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione può essere impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

10.5 Ove espressamente consentito dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della facoltà di derogare a quanto disposto dal presente articolo per le Operazioni che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea e che debbano essere concluse in presenza di casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendali.

Art. 11 - Delibere-quadro

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Procedura, può adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Le delibere quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno:

- riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

11.3 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.

11.4 I Soggetti Incaricati, nell'ambito del flusso informativo di cui all'art. 4, segnalano a Corporate Affairs la possibilità che siano compiute una serie di Operazioni omogenee con

determinate categorie di Parti Correlate che possano essere oggetto di delibere-quadro. L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dai Soggetti Incaricati direttamente interessati all'Amministratore Delegato che ne informerà il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

Art. 12 - Casi di esclusione

12.1 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo (ex art. 2389, co. 1, cod. civ.), alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea (ex art. 2389, co. 3, cod. civ.), nonché a quelle relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale della Società (ex art. 2402 cod. civ.).

12.1-bis Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

12.2 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi quelle che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Prysmian. Con l'approvazione della presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società ha identificato tali operazioni come quelle il cui controvalore non sia superiore, anche in via cumulata, a: (i) Euro 150.000, in ragione d'anno, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica; (ii) Euro 250.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un dirigente con responsabilità strategiche; e (iii) Euro 500.000, in ragione d'anno, qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica. Fino al raggiungimento delle soglie di valore indicate, le Operazioni di importo esiguo concluse con una stessa Parte Correlata si qualificano come operazioni escluse ai fini del presente articolo. L'esenzione per operazioni di importo esiguo prevale su ogni altra causa di esenzione eventualmente concorrente sull'operazione (es. operazione ordinaria a condizioni di mercato o standard, operazione con società controllate).

12.3 Fermi restando gli obblighi informativi previsti in sede di diffusione della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con o tra le società controllate da Prysmian o alla stessa collegate (cc.dd. operazioni infragruppo), intendendo per tali le società così identificate nell'Elenco Parti Correlate. Tale esclusione si applica qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre parti correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

A titolo esemplificativo, sono interessi significativi quelli scaturenti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la controllata o collegata della Società controparte di una determinata Operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare le scelte della controllata o collegata al soddisfacimento, in via esclusiva o prioritaria, dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Possono sussistere interessi significativi qualora:

- (i) in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalle controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta,
- (ii) la controllata o collegata sia partecipata dal soggetto che controlla la Società o che esercita influenza notevole su quest'ultima e la partecipazione detenuta dal predetto soggetto nella Parte Correlata superi il peso effettivo della partecipazione^⑤ detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

La valutazione e la segnalazione circa l'applicazione o meno dell'esclusione delle operazioni infragruppo dagli obblighi procedurali e di trasparenza previsti dalla presente Procedura, competono, in prima battuta, ai Soggetti Incaricati direttamente interessati dall'operazione infragruppo. Ulteriore presidio è costituito dal flusso informativo di cui alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, primo comma, del TUF", tramite il quale la funzione Amministrazione e Bilancio viene informata delle operazioni infragruppo qualificabili come rilevanti ai sensi dell'art. 5 della Procedura.

Alle operazioni infragruppo per le quali non sia possibile servirsi del caso di esclusione in argomento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni.

12.4 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate al punto 12.1, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- c) le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni Rilevanti:
 - i) la Società comunica alla Consob e al Comitato o comunque agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine per la pubblicazione del documento informativo indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di

^⑤ A meri fini illustrativi, si riportano qui di seguito gli esempi forniti da Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010, per chiarire il concetto di "peso effettivo della partecipazione":

- (i) La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.
- (ii) La società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

- mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- ii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

12.5 Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo Statuto ed in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8.2, lettera a), della presente Procedura, applicabili alle Operazioni Rilevanti, l'Operazione può essere conclusa in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 della Procedura, a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Comitato di cui all'art. 6, siano informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;
- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità previste dalla legge;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Art. 12-bis – Flussi informativi per la verifica della corretta applicazione dei casi di esenzione

12-bis.1 Gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate: i) ricevono, almeno una volta all'anno, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 12 della presente Procedura con riferimento alle Operazioni Rilevanti, fermo restando quanto previsto dalla "*Procedura per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, primo comma, del TUF*"; ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Rilevanti definite Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 12.4, lettera c), punto i) della presente Procedura.

12-bis.2 Corporate Affairs, in coordinamento con i Soggetti Incaricati e tenuto conto del flusso informativo di cui all'art. 4, provvede a comunicare agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate le informazioni di cui al precedente art. 12-bis.1 della presente Procedura secondo modalità e tempi idonei a consentire il rispetto di quanto previsto da detto articolo.

Art. 13 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

13.1 In occasione di Operazioni Rilevanti, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società è tenuta a redigere un documento informativo elaborato in conformità alle disposizioni del Regolamento. Tale documento informativo dovrà essere reso

pubblico e trasmesso a Consob nei tempi e con le modalità previste dal medesimo Regolamento.

13.2 Il documento informativo indicato al punto 13.1 è richiesto anche nel caso di superamento delle soglie di rilevanza determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'art. 8.3.

13.3 Unitamente al documento informativo di cui ai commi che precedono, la Società mette a disposizione del pubblico anche gli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti scelti dal Comitato ai sensi degli articoli 7.4 e 8.2, lettera d) della presente Procedura, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione, qualora coinvolti nell'Operazione.

13.4 La Società, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni Rilevanti concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.5 La predisposizione e la messa a disposizione del pubblico e di Consob del documento informativo indicato al punto 13.1 sono coordinate da Corporate Affairs, partendo dalle informazioni raccolte con il flusso informativo di cui all'art. 4, come successivamente integrate e completate al fine di assicurare che il documento informativo contenga tutti i requisiti previsti dal Regolamento. Affinché le funzioni centrali di Prysmian e/o le società controllate, coinvolte nell'Operazione oggetto del documento informativo, forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento stesso, Corporate Affairs può chiedere in ogni momento la loro assistenza e il loro contributo diretto nella predisposizione del documento informativo.

Art. 14 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico

14.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 5 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Art. 15 - Monitoraggio e adeguamento della Procedura

15.1 La presente Procedura, nonché eventuali modifiche alla stessa, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole del Comitato.

15.2 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura adottata alla disciplina

applicabile, nonché sull'osservanza della Procedura e ne riferisce all'Assemblea.

15.3 La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

Art. 16 - Disposizioni finali

16.1 La presente Procedura è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ed è stata successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2013, in data 10 maggio 2016 e in data 3 marzo 2021 (tale ultima modifica con efficacia dal 1° luglio 2021).

16.2 La Società è tenuta ad informare tutti i destinatari circa l'emissione della presente Procedura e circa le eventuali modifiche e integrazioni della stessa. In particolare, copia della Procedura è trasmessa a cura dell'Amministratore Delegato a tutti i Soggetti Incaricati che hanno l'onere di divulgare la Procedura ai responsabili delle funzioni ed agli altri propri collaboratori, che essi ritengano nella posizione di poter verificare ed individuare il possibile compimento di Operazioni con Parti Correlate. La Procedura è pubblicata nel sito *internet* della Società, per poterla rendere facilmente accessibile a tutti i destinatari.

Corporate Affairs ha il compito, unitamente agli Amministratori Indipendenti, di monitorare nel tempo l'adeguatezza della Procedura e di presentare eventuali proposte di adeguamento al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione.

Nell'interpretare le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura, la Società tiene conto delle indicazioni e dei criteri interpretativi contenuti nella Comunicazione Consob n. DEM/100788683 del 24 settembre 2010 ovvero in altre successive Comunicazioni od orientamenti interpretativi adottati in materia dalla Consob.

16.3 Anche al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del TUF, la presente procedura è coordinata con la "*Procedura per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, primo comma, del TUF*" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian in data 31 luglio 2007 e successive modifiche o integrazioni.

o 0 O 0 o

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - (Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali)

1. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'art. 3.2 della presente Procedura, si riporta di seguito un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]^⑥.

2. Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari* di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

^⑥ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1. Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO 2 - (Schema delle informazioni per il censimento di Parti Correlate)

Dati del soggetto dichiarante:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Cittadinanza

Codice Fiscale (se disponibile)

Residenza (indirizzo, CAP, località, provincia, Stato)

Qualità del soggetto dichiarante:

- A) Amministratore di Prysmian S.p.A.
- B) Sindaco Effettivo di Prysmian S.p.A.
- C) Dirigente con responsabilità strategiche di Prysmian S.p.A.
- D) Soggetto che esercita il controllo di Prysmian S.p.A.
- E) Rappresentante della Società che esercita il controllo di Prysmian S.p.A.
Denominazione
P.IVA
Sede legale (indirizzo, CAP, località, provincia, Stato)
- F) Altro (specificare la natura della correlazione)

Il soggetto dichiarante, ai fini del regolamento operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni, conoscendo la definizione di parte correlata^① di cui al citato regolamento Consob e di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e prendendo atto della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., deve indicare

- di non esercitare** il controllo^②, il controllo congiunto^③, un'influenza notevole^④, ovvero di non detenere una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure,

- di esercitare** il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto in società e/o enti con indicazione, per ciascuno di essi, della denominazione, dello Stato, della sede legale e della P.IVA.

(solo per i soggetti sub A, B, C e D)

E indicare

- di non avere** stretti familiari^⑤ rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure,

- di avere** stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto con indicazione, per ciascuno di essi, della natura della correlazione, del cognome e del nome, della data e del luogo di nascita e del codice fiscale.

e che gli stessi:

- non esercitano** il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure,

- esercitano** il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto in società e/o enti con indicazione, per ciascuno di essi, della denominazione, dello Stato, della sede legale e della P.IVA.

Il soggetto dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a Prysmian S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni fornite.

-
- ① Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.
- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

② I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

③ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

④ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

⑤ Si considerano *stretti familiari* di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

ALLEGATO 3 - (Schema delle informazioni da comunicare in relazione ad Operazioni con Parti Correlate)

La comunicazione, nel rispetto dell'art. 4.6 della Procedura, deve avere ad oggetto almeno l'indicazione:

- del soggetto segnalante;
- della Parte Correlata con cui l'operazione è posta in essere;
- della tipologia ed oggetto dell'operazione (con eventuale descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni);
- delle motivazioni dell'operazione e della sua correttezza sostanziale;
- del valore economico dell'operazione;
- delle modalità di determinazione del prezzo e delle valutazioni circa la sua congruità;
- degli eventuali rischi per la Società e/o per le controllate derivanti dal compimento dell'operazione;
- dell'eventuale indice di rilevanza superato da cui deriva la natura rilevante dell'operazione.

Deve essere inoltre indicato se:

- l'operazione è qualificabile come **Operazione di Minore Rilevanza (art. 5)**
- l'operazione, seppur qualificabile singolarmente come **Operazione di Minore Rilevanza**, ove **cumulativamente considerata** può condurre al superamento degli indici di rilevanza (**art. 8.3**)
- l'operazione è qualificabile come **Operazione Rilevante** per il superamento degli indici di rilevanza (**art. 5**), con la descrizione del calcolo effettuato
- pur essendo un'**operazione infragruppo**, non è applicabile la causa di esclusione dagli obblighi informativi in virtù della possibile presenza di un **interesse significativo** di un'altra Parte Correlata della Società (art. 12.3), con indicazione dell'ulteriore Parte Correlata e del possibile interesse significativo
- l'operazione è qualificabile come **Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard** (si veda al proposito il paragrafo "**Definizioni**" contenuto nella Procedura) *(in questo caso dovrà essere trasmessa la documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro nonché gli ulteriori elementi indicati nell'art. 12.4, lettera c), punto i) della Procedura)*
- l'operazione potrà rientrare nell'ambito di una **serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate** e quindi essere oggetto di apposita **delibera-quadro (art. 11.1)**

Potranno essere indicate ulteriori osservazioni, precisazioni e/o segnalazioni.